

N° 8/2024 R.G. RIST. DEBITI CCI  
N° 74 CRONOL.  
N° 12 REPERT.

SENT. 11 / 2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento N. 36 /2023 P.U. promosso da:

**YAKHAM DIAW** (c.f. DWIYHM74C03Z343V) rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE  
CIPOLLA (c.f. CPLGPP75P01E435Y)

**Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore**

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex artt. 67 e ss. CCII*  
depositata in data 21 settembre 2023 da **YAKHAM DIAW** ;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali  
del debitore si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI ;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. PIERLUIGI DI TEODORO ,  
contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista  
dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di  
sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma  
1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o  
abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo  
stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o  
frode;

rilevato che, con decreto del 19/12/2023 , si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del  
decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del  
Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del  
professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro  
il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il  
divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il



debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 22 gennaio 2024, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e allegato le osservazioni (rectius precisazioni) pervenute dai creditori che hanno indotto alla modifica del piano di ristrutturazione come segue:

CREDITORE	DEBITO RESIDUO	IMPORTO RATA MENSILE	NR. RATE	DEBITO RISTRUTTURATO	% STRALCIO	% SALDO	
PENELOPE SPV SRL (per essa INTRUM ITALY SPA)	€ 85.693,84	€ 200,00	180	€ 36.000,00	57,99%	42,01%	CHIROGRAFARIO
SMERALDA SPV SRL (cessionaria di FINCONTINUO SPA)	€ 22.361,61	€ 52,00	180	€ 9.394,11	57,99%	42,01%	CHIROGRAFARIO
AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE RISCOSSIONI	€ 438,62	€ 1,02	180	€ 184,26	57,99%	42,01%	CHIROGRAFARIO
Advisor Avv. Cipolla	€ 2.918,24	€ 16,21	180	€ 2.188,68	0,00%	75,00%	PREDEDUZIONE
Advisor Avv. Cipolla				€ 729,56	0,00%	25,00%	PRIVILEGIATO
Associazione OCC Commercialisti Associati	€ 5.891,39	€ 32,73	180	€ 4.418,54	0,00%	75,00%	PREDEDUZIONE
Associazione OCC Commercialisti Associati				€ 1.472,85	0,00%	25,00%	PRIVILEGIATO
TOTALI	€ 117.303,70	€ 301,96		€ 52.915,15			

che la Proma Spa è stata correttamente avvisata con pec allegata il 22.01.2024 della sospensione dei pagamenti in favore di Penelope spv srl, e per essa alla Intrum Italy Spa, relativi al pignoramento presso terzi intrapreso ed a favore della Smeralda Spv per la cessione del quinto dello stipendio;

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 117.303,70, composta come precede, e il debito da ristrutturare ammonta ad € 52.915,15;

che il piano proposto prevede di soddisfare al 100% le spese in prededuzione, al 100% i creditori privilegiati e al 42,01 % i crediti chirografari per complessivi € 18.129,32, così destinando complessivamente un attivo di € 52.915,15

considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 180 mesi mediante il versamento di una rata mensile di € 301,96 :

- i crediti prededucibili nella misura del 100%;
- i crediti privilegiati nella misura del 100%;
- i crediti chirografari nella misura del 42,01%;

rilevato che il piano prevede, in particolare:

- 1) il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 5.891,39 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento") e del legale della procedura avv. Cipolla pattuito in € 2.918,14 saranno corrisposti nelle prime 30 mensilità con accantonamento ex art 71 comma 4 CCI;
- 2) il pagamento integrale dei creditori privilegiati sempre entro le prime 30 rate;
- 3) il pagamento nella misura del 42,01% dei crediti chirografari fino al 180 esima rata;



considerato che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

ribadito che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano ma unicamente precisazione del credito da parte dell'ADER della quale si è tenuto con deposito del 12.02.2024;

considerato, nondimeno, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII);

ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 67-71 CCI;

#### **OMOLOGA**

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data da YAKHAM DIAW (CF: DWIYHM74C03Z343V ) nato il 03/03/1974 in Senegal, residente in Lanciano alla via Milano n. 20, domiciliato in Lanciano alla via Floraspe Renzetti n. 31 presso lo studio dell'Avv Giuseppe Cipolla (CPL GPP 75P01 E435Y),

#### **DISPONE**

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

#### **DISPONE**

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. PIERLUIGI DI TEODORO , vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;

#### **DISPONE**

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

#### **DISPONE**

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;



**DISPONE**

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

**INIBISCE**

a YAKHAM DIAW la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

**DISPONE**

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

**PONE**

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

**DICHIARA**

la chiusura della procedura;

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. PIERLUIGI DI TEODORO .

Lanciano, li 14/02/2024

Il Giudice

dott.ssa Chiara D'Alfonso

